



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **20** e minuti **45**, nella SALA DI PIAZZA DE GASPERI, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAVALLUZZI GIAN LUCA	SINDACO	X	
VINONI ROBERTA	CONSIGLIERE	X	
BREDA ALAN	CONSIGLIERE	X	
GARIBOLDI MARIANGELA	CONSIGLIERE	X	
ZAGARI FABIO	CONSIGLIERE	X	
MIOTTI ARIANNA	CONSIGLIERE	X	
DEMO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
LAMANNA ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
BRUNETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
SARDELLA EMANUELA	CONSIGLIERE	X	
CENTORRINO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
PIGAIANI ISABELLA	CONSIGLIERE	X	
MONTALBETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAVALLUZZI GIAN LUCA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto Sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- ANNO 2020.**

Assessore proponente: Arianna Miotti
Settore proponente: Settore Finanziario /Risorse Economiche
Responsabile del procedimento: rag. Giovanni Marelli

SINDACO

Andiamo ad approvare le tariffe della TARI per il 2020. Le abbiamo viste in Commissione Bilancio e Tributi. Le tariffe non sono cambiate.

CENTORRINO

Ho visto in commissione come, per una serie di motivi, le tariffe sono identiche, però nonostante nel 2019 le tariffe siano state fatte bene, la norma prevede che, per effetto del Covid, si poteva ridurre del 25 % la quota variabile come ad esempio ha fatto il comune di Varese. Sarebbe stato un gesto che avrei apprezzato tantissimo: "far pagare la tasse del 2019 sul 2020 secondo me è sproporzionato".

Entro il 31 dicembre si farà il PEF e sulla base di quello verrà applicata la quota variabile e questo verrà spalmato sui tre anni successivi, oggi abbiamo bisogno. Ciò significa che le anomalie possono essere recuperate attraverso questo meccanismo.

Una scelta in cui si dava una mano alle aziende e noi, per quanto riguarda questa tassa, non gliela stiamo dando. Quindi, secondo me, l'amministrazione doveva fare questa scelta.

MIOTTI

Noi l'abbiamo ponderata questa opportunità,

Io penso che con gli aiuti alle aziende che quest'Amministrazione ha dimostrato di essere loro vicino.

Ma perché non abbiamo fatto questa scelta: Non si può prendere una decisione fatta da un comune e calarla nella nostra realtà, e poi questa scelta di spalmarla su tutte le aziende veniva difficoltosa: magari davi la riduzione ad una azienda che non era stata chiusa quindi poi quest'azienda doveva restituire quel vantaggio. C'è una confusione nella normativa che comunque questo 25% che veniva tolto dovevi andarlo a recuperare dal bilancio, rischiava di passare come aiuto di Stato oltre a dover anche approvare adesso il nuovo piano economico finanziario, con il fatto che mentre tu la differenza tra la tariffa attuale e quella nuova che viene fatta con il PEF tu la dovevi già tariffare e già spalmare su tutti.

Invece la nostra scelta è stata quella di dare certezza, senza contare che il vantaggio economico legato al 25% ha un valore di € 50.000,00.= che coincide col valore degli aiuti che abbiamo varato.

CENTORRINO

Si ma stiamo chiedendo il pagamento di un servizio che non abbiamo reso e che sarebbe stato restituito nei prossimi tre anni.

Secondo il comune di Varese, sulla base di ARERA, le attività che sono state chiuse non pagano il 25%.

MIOTTI

Ma la faremo anche noi la riduzione.

MARELLI

La riduzione del 25% è una semplificazione dato che nel PEF vanno individuati tutti i coefficienti dei rifiuti. Il piano finanziario darà poi delle tariffe che per le unità produttive non genereranno una maggiore imposta.

CENTORRINO

Ma il nuovo calcolo avrà sicuramente un aumento della TARI

MIOTTI

Varese si trova a dover far pagare quello che pagano adesso e gli incrementi.

CENTORRINO

Noi abbiamo una tariffa fatta bene perché abbiamo sempre cercato di far pagare il meno possibile. Secondo noi si poteva fare meglio.

MIOTTI

Ricordo che l'aumento verrà spalmato in tre anni.

CENTORRINO

Se fossi azienda io vorrei evitare di pagare adesso e credo che il beneficio del 25 % non lo avranno adesso ma nei prossimi tre anni.

SINDACO

Secondo noi lo avranno subito e dobbiamo anche prevedere a salvaguardare il bilancio e non si può dire che non siamo andati incontro alle aziende, fermo restando che non spetta al comune salvaguardare le attività produttive, e per adesso aiuti non ne sono arrivati, noi metteremo comunque circa 50.000 euro di liquidità

MONTALBETTI

Si potevano fare scelte più audaci, perché se lo hanno fatto altri comuni si poteva fare anche qui.

SINDACO

In valle non ci sono stati comuni che hanno agito in questo modo.

CENTORRINO

Noi, permettetemi di dirlo, non siamo della stessa categoria degli altri comuni.

MIOTTI

Anche se avessimo fatto la riduzione del 25% ciò avrebbe comunque portato a 50.000 euro di risparmi. Noi abbiamo stanziato la stessa cifra a vantaggio delle aziende.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di

terzieta rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Arcisate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 29/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Tenuto conto che le le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate *ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 31 gennaio 2021
- terza rata: 30 aprile 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi*

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure stabilite dalla Provincia di Varese;

Dato atto che con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Risorse Economiche ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Sardella, Centorrino, Pigaiani, Montalbetti) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, come determinato dalla Provincia di Varese;
- 6) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
- prima rata: 31 ottobre 2020
 - seconda rata: 31 gennaio 2021
 - terza rata: 30 aprile 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Sardella, Centorrino, Pigaiani, Montalbetti) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

**COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE

Arcisate, li 24.9.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO/RISORSE ECONOMICHE
F.to Rag. Giovanni Marelli

ALLEGATO A

categorie	tariffa 2019fissa	tarif2019 variabile
cat 1 Musei biblioteche luoghi di culto	0,267821885	0,614899
cat 2 Cinematografi e teatri	0,170107936	0,391299
cat 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - operatori con cessata attività	0,23736278	0,547819
cat 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,245895024	0,806076
cat 5 Stabilimenti balneari	0,253186332	0,583594
cat 6 Esposizioni, autosaloni	0,201756939	0,471794
cat 7 Alberghi con ristorante	0,648792231	1,503708
cat 8 Alberghi senza ristorante	0,427253004	0,992782
cat 9 Case di cura e riposo	0,494504051	1,142594
cat 10 Ospedali	0,5103314	1,179488
cat 11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,601319675	1,391907
cat 12 Banche ed istituti di credito	0,241317719	0,562352
cat 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,557803956	1,291287
cat 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,712092135	1,652401
cat 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,328349157	0,761356
cat 16 Banche di mercato beni durevoli	0,704178461	1,630041
cat 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,585496122	1,355013
cat 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,407472614	0,948062
cat 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,557803956	1,291287
cat 20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,363954997	0,841850
cat 21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,431207943	0,996136
cat 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,80969776	5,105900
cat 23 Mense, birrerie, amburgherie	3,018484066	4,447399
cat 24 Bar, caffè, pasticceria	2,488368481	3,626787
cat 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,091872582	2,534502
cat 26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,032531413	2,392516
cat 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,46640746	6,569361
cat 28 Ipermercati di generi misti	1,083960806	2,509906
cat 29 Banche di mercato genere alimentari	2,737601772	6,347996
cat 30 Discoteche, night club	0,755607854	1,753021
domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare		
1 componente	0,4064023	50,372427
2 componenti	0,4775248	80,595885
3 componenti	0,5334044	90,670372
4 componenti	0,5791253	110,819344
5 componenti	0,6248481	146,080044
6 o più componenti	0,6604065	171,266260
domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare		
1 componente	0,4064023	50,372427
2 componenti	0,4775248	80,595885
3 componenti	0,5334044	90,670372

4 componenti	0,5791253	110,819344
5 componenti	0,6248481	146,080044
6 o più componenti	0,6604065	171,266260

pertinenze di abitazioni residenziali

1 componente	0,4064023	
2 componenti	0,4775248	
3 componenti	0,5334044	
4 componenti	0,5791253	
5 componenti	0,6248481	
6 o più componenti	0,6604065	

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, li _____ 13 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 30/09/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi

Arcisate, li _____ 13 OTT. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arcisate, li _____ 13 OTT. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(DOTT. ROMANO NICOLODI)

[Handwritten signature in blue ink]